

  	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “Luigi Capuana” <i>Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado</i> Via A. Narbone, 55 – Tel. Fax 091/6511733 – 90138 Palermo - C.F. 80012800829 e-mail: paic8a1008@istruzione.it pec: paic8a1008@pec.istruzione.it sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it	 
---	--	--

Data e protocollo vedi segnatura

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "L. CAPUANA"-PALERMO
 Prot. 0002025 del 05/02/2022
 IV-8 (Uscita)

Al personale Docente e Ata
 Al DSGA
 Ai Referenti Covid
 Alle Famiglie

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022 - Misure urgenti per in materia di certificazioni verdi COVID-19e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU Serie Generale n. 29 del 04.02.2022) – Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022 con valore retroattivo (articolo 6 comma 6)

Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Tenuto conto che al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell’auto-sorveglianza previsto dall’art.1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni), per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA	FINO A 4 CASI POSITIVI	Alunn*	L’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo alunno confermato positivo al COVID-19. Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell’auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione
		Personale	AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni ed FFP2 per 10 giorni

AUTOSORVEGLIANZA: indicazioni nelle ultime pagine

SCUOLA DELL'INFANZIA	5 O PIÙ CASI POSITIVI solo se il quinto caso si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente	Alunn*	Alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della sospensione delle attività didattiche per 5 giorni . A questo proposito, il comma 2 dell'art.6 del Decreto-Legge 5/2022 prevede che agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
		Personale	Si applica la Circolare del ministero della salute 0009498 del 04.02.2022 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO)

(ALTO RISCHIO): indicazioni nelle ultime pagine

SCUOLA PRIMARIA <i>Nota Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliolo del 29 gennaio 2022</i> Effettuazione gratuita dei test antigenici o molecolari: -presso il medico di base o il pediatra -presso una farmacia (in questo caso dietro prescrizione medica) Nel caso di test autosomministrato, il referto dovrà essere accompagnato da autocertificazione predisposta dalla scuola	FINO A 4 CASI POSITIVI	Alunn*	L'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.
		Personale	AUTOSORVEGLIANZA

AUTOSORVEGLIANZA : indicazioni nelle ultime pagine

SCUOLA PRIMARIA <i>Nota Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliolo del 29 gennaio 2022</i> Effettuazione gratuita dei test antigenici o molecolari: -presso il medico di base o il pediatra -presso una farmacia (in questo caso dietro prescrizione medica) Nel caso di test autosomministrato, il referto dovrà essere accompagnato da autocertificazione predisposta dalla scuola	5 O PIÙ CASI POSITIVI	Alunn* -Vaccinati con dose booster -Ciclo primario concluso da meno di 120 giorni -Guariti da meno di 120 giorni -Guariti dopo aver completato il ciclo primario -Esenti dalla vaccinazione (rilasciata sulla base delle indicazioni nazionali vigenti)	L'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni
		Altri alunni*	Si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
		Personale	AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni ed FFP2 per 10 giorni

(AUTOSORVEGLIANZA): indicazioni nelle ultime pagine

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1 CASO POSITIVO	Alunn*	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'autosorveglianza per la durata di 5 giorni
	L'art. 5 del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 integrato con le disposizioni della nota n. 8 dei Ministeri Istruzione e Salute dell'8/1/2022 favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022 , per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Autosorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate , a seguito della prescrizione medica di competenza del MMG e del PLS		Personale

(AUTOSORVEGLIANZA): indicazioni nelle ultime pagine

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2 O PIÙ CASI POSITIVI	Alunn*	L'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.
		Altri alunni*	Si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
		Personale	AUTOSORVEGLIANZA** per 5 giorni ed FFP2 per 10 giorni

(AUTOSORVEGLIANZA): indicazioni nelle ultime pagine

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini, alunni e studenti)

Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) Circolare del ministero della salute 0009498 del 04.02.2022

1) Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: misura della quarantena prevista nella durata di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine di tale periodo test molecolare o antigenico con risultato negativo; è inoltre fatto obbligo di indossare le FFP sino ai 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena prefazionale. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi

2) Soggetti asintomatici che: - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo:** misura della quarantena prevista nella durata di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine di tale periodo test molecolare o antigenico con risultato negativo; è inoltre fatto obbligo di indossare le FFP sino ai 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena prefazionale. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi

3) Soggetti che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale primario nei 120 precedenti o siano guariti da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o siano guariti dopo il completamento del ciclo primario: nessuna quarantena MA applicazione della misura dell'autosorveglianza per 5 giorni. Alla prima comparsa dei sintomi, test rapido antigenico o molecolare e successivamente, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo. Uso di FFP2 sino a 10 giorni successivi all'esposizione al caso positivo

AUTOSORVEGLIANZA Circolare del ministero della salute 0060136-30/12/2021

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza:

- **devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo.** L'auto sorveglianza termina al 5° giorno (test antigenici rapidi T5). È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19
- **non possono accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del Dirigente Scolastico/Referente Scolastico COVID-19.

Il comma 6 dell'art. 6 - 6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

L'Art. 7 comma 1 ribadisce : Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Amata

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993